

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2003

che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare

(2003/631/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti di governo degli Stati membri relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, prevede l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) Il governo liberiano continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale situazione in Liberia non garantisce il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
- (3) La situazione politica e di sicurezza in Liberia si è deteriorata drammaticamente dopo l'adozione della decisione 2002/274/CE. Questa condizione costituisce pertanto un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (4) È di conseguenza necessario riesaminare le condizioni in cui possono essere messi a disposizione i fondi destinati alla Liberia al fine di permettere di sostenere il processo

di pace nel paese, in particolare attraverso un eventuale sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino delle strutture democratiche,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure specificate nell'allegato progetto di lettera indirizzata al ministro degli Affari esteri della Liberia appropriate per un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), dell'accordo di partenariato ACP-CE. Dette misure scadono il 31 dicembre 2004. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.

Articolo 2

Le misure adottate dalla Commissione, di cui all'articolo 2 della decisione 2002/274/CE, cessano di applicarsi a partire dall'entrata in vigore della presente decisione.

Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽²⁾ GU L 96 del 13.4.2002, pag. 23.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

S.E. sig. Monie Captan
Ministro degli Affari esteri
Liberia

Signor ministro,

L'Unione europea è profondamente preoccupata per la situazione di sicurezza predominante nel Suo paese e desidera contribuire al ritorno della pace e della stabilità. Ha pertanto l'intenzione di fornire sostegno finanziario a un'operazione di mantenimento della pace in Liberia. L'Unione europea desidera inoltre mettere a disposizione fondi per altre misure per contribuire al processo di pace una volta che sarà stato raggiunto e firmato un accordo di pace globale.

La Comunità ha pertanto deciso di sostituire le misure di cui alla sua lettera n. SGS 272745 del 27 marzo 2002 con le nuove misure seguenti giustificate da un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-CE, per quanto riguarda l'attuazione degli aiuti:

- sarà assicurato un monitoraggio periodico attraverso un dialogo politico approfondito, al quale parteciperanno la presidenza dell'Unione europea e la Commissione europea, con un riesame semestrale della situazione politica,
- continuerà l'attuazione dei progetti in corso finanziati ai sensi dell'articolo 72 dell'accordo di partenariato ACP-CE, attualmente pari a 25 milioni di EUR, volti a sovvenire alle necessità degli sfollati,
- i contributi ai progetti regionali, le operazioni di carattere umanitario, la cooperazione commerciale e le preferenze connesse al commercio non sono interessati,
- può essere fornito un sostegno istituzionale per permettere l'attuazione delle misure intese al rispetto degli impegni assunti nel quadro delle consultazioni,
- viene sospeso il capitolo 1 dell'allegato 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le rimanenze dell'8° FES per la Liberia saranno messe a disposizione immediatamente per essere impiegate. I fondi sono destinati al sostegno al processo di pace, che potrebbe includere sostegno a un'operazione di pace in Liberia, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino di strutture democratiche efficienti,
- l'assegnazione del 9° FES sarà effettuata quando entra in vigore l'accordo di pace globale e le parti firmatarie dell'accordo avranno mostrato l'impegno di darvi attuazione nei termini previsti. La decisione relativa all'assegnazione avverrà dopo il riesame semestrale della situazione politica di cui al primo comma. La sospensione del capitolo 1 dell'allegato 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE, di cui al precedente trattino non si applicherà all'impiego del 9° FES,
- la Commissione continuerà a svolgere il ruolo di ordinatore nazionale per conto di quest'ultimo per l'impiego delle rimanenze dell'8° FES, come sopra previsto.

L'Unione europea continuerà a seguire da vicino l'evolversi della situazione in Liberia. Proponiamo di portare avanti il dialogo politico approfondito in corso, in base all'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-CE e in base al risultato delle consultazioni come spiegato nella nostra lettera n. SGS 272745 del 27 marzo 2002.

Voglia gradire, signor ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio
